



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 482 DEL 23/07/2026

Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

Unità Proponente: BANDI GARE E CONTRATTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIFESA IN GIUDIZIO PER N.2 RICORSI AL TAR SULL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 73 DEL 22/05/2026 - CIG. BC7F9489DE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

Richiamato integralmente il Rapporto informativo della Polizia Municipale protocollo generale n. 25762 del 21/11/2025 dal quale emerge che, a seguito di sopralluogo effettuato nel Comune di San Gimignano in Loc. Sant'Andrea - (riferimenti catastali: C.F.: Sez. Fog. 37 particella 153) presso la proprietà della Sig.ra D.M. proprietaria delle aree in oggetto, sono state realizzate le seguenti opere così descritte nel citato rapporto

informativo: realizzazione di strutture di nuova edificazione in assenza di titolo ed esercizio di attività di home restaurant in forma imprenditoriale in assenza di titolo. I cui soggetti responsabili sono stati da questo individuati nelle persone del Sig. D.A. e della Sig.ra D.M.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. 26893 del 2025 e dei termini ivi assegnati;

Considerato che in data 30/12/2025 per tramite dell' Avv. Laura Attanasi, i destinatari dell'avvio del procedimento facevano pervenire una prima istanza di proroga, finalizzata all'accesso agli atti, corredata da una breve memoria, che tuttavia non offriva elementi tali da riconsiderare gli esiti dell'istruttoria;

Vista, in ultimo, una seconda richiesta di proroga di ulteriori 30 giorni, in atti a far data dal 27/02/2026, "al fine di garantire l'effettività del contraddittorio e consentire ai Sig.ri [...] di reperire quanto necessario per poter compiutamente formulare le proprie osservazioni";

Considerato che, in ragione del tempo trascorso ben oltre la scadenza dei termini di proroga e degli elementi forniti, non fossero presenti gli idonei presupposti a rivalutare l'esito del procedimento e che pertanto, valutata l'entità e la tipologia di irregolarità edilizie, veniva emessa ordinanza di demolizione n. 73 del 22/05/2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 comma 1 della L.R. Toscana 65/2014 nei confronti dei Sig.ri Sig. D.A. e della Sig.ra D.M. con espressa avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto all'acquisizione del bene e per l'area di sedime oltre la costituzione di tutte le servitù attive e passive per l'accesso alla stessa, con specifica indicazione cartografica;

Richiamata pertanto, nei contenuti e nel disposto, l'ordinanza dirigenziale n. 73 del 22/05/2026;

Dato atto che:

- in data 09/07/2026, prot. 14800, è stato notificato a questo Ente, per mezzo PEC, il ricorso, presentato dal Sig. D.A. rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Attanasi, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari dell'Ordinanza dirigenziale n. 73 del 22/05/2026, del rapporto informativo della Polizia Municipale prot. 25752 del 21/11/2025, della nota del Comune di San Gimignano prot. 26893/2025 del 09/12/2025, della nota della Polizia Municipale del Comune di San Gimignano del 20/11/2025 e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
- in data 09/07/2026, prot. 14802, è stato notificato a questo Ente, per mezzo PEC, il ricorso, presentato dalla Sig.ra D.M., rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Leonardi, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari dell'Ordinanza dirigenziale n. 73 del 22/05/2026, del rapporto informativo della Polizia Municipale prot. 25752 del 21/11/2025, della nota del Comune di San Gimignano prot. 26893/2025 del 09/12/2025, della nota della

Polizia Municipale del Comune di San Gimignano del 20/11/2025 e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

Ritenuto che, avendo esaminato gli elementi del ricorso, sussistano validi motivi per opporsi e sostenere le proprie ragioni a sostegno della legittimità degli atti sopra indicati;

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi di questa Amministrazione Comunale;

Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;

Dato atto che dal 01/07/2023 è in vigore il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, il quale disciplina gli incarichi legali all'art. 56, classificando i servizi di patrocinio e consulenza legale specifica come "contratti esclusi" dagli obblighi di evidenza pubblica;

Richiamato l'art. 13, comma 2, e in particolare il comma 4, che stabilisce che, anche nel caso di contratti esclusi dal Codice, l'affidamento tiene conto dei principi di cui all'art. 1 (principio del risultato), art. 2 (principio della fiducia) e art. 3 (principio dell'accesso al mercato);

Dato atto che, per recente giurisprudenza, la suddetta "esclusione" riguarda l'applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica ma non elide al tempo stesso la natura "pubblica" del contratto di appalto che deve essere concluso con un professionista;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 16/07/2026, con la quale è stato stabilito:

- di costituirsi in giudizio al fine di far valere e tutelare gli interessi dell'Ente nei ricorsi promossi singolarmente dai destinatari dell'Ordinanza dirigenziale n. 73 del 22/05/2026, aventi a oggetto l'annullamento previa concessione di misure cautelari dei seguenti atti:
 - Ordinanza dirigenziale n. 73 del 22/05/2026;
 - Rapporto informativo della Polizia Municipale prot. 25752 del 21/11/2025;
 - Nota del Comune di San Gimignano prot. 26893/2025 del 09/12/2025;
 - Nota della Polizia Municipale del Comune di San Gimignano del 20/11/2025;
 - ogni altro atto/provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto;
- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio indicato al punto 1, dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio;
- di dare mandato al dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio all'individuazione, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 36/2023, di un legale per la difesa in giudizio;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio di difesa in giudizio per n.2 ricorsi al TAR sull'ordinanza dirigenziale n. 73 del 22/05/2026;

Dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è inferiore ad € 140.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;

Considerato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che, per il valore dell'appalto del servizio in oggetto, è necessario avvalersi della piattaforma telematica regionale START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano;

Dato atto che a seguito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è stato individuato quale soggetto a cui chiedere la presentazione di offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto lo Studio Legale Associato Gesmundo, Golini, Calugi, costituito da professionisti di elevata professionalità e competenza in materia, con sede in Firenze (FI), Via Gino Capponi n. 26, C.F. e P.IVA 05177940482, che si è dichiarato disponibile a svolgere il suddetto servizio e ha presentato il preventivo di € 7.000,00, oltre spese generali 15% e oneri previdenziali 4%, per un totale di € 8.372,00 oltre IVA 22%, così per un totale complessivo di € 10.213,84, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 04/10/2024, si è provveduto a stabilire che:

- ai sensi del suddetto art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore ad € 40.000,00, si proceda ad una verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici con le quali si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante;
- i controlli a campione avvengano con le modalità di cui all'Allegato A) alla delibera stessa, recante: "Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- la suddetta procedura si applica a decorrere dagli affidamenti effettuati dal 07/10/2024 e per gli anni successivi fino a nuova determinazione;

Dato atto che, considerata la natura intellettuale del servizio e l'affidabilità del professionista, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- il CIG relativo all'intervento è BC7F9489DE;
- la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, allo Studio Legale Associato Gesmundo, Golini, Calugi, con sede in Firenze (FI), Via Gino Capponi n. 26, C.F. e P.IVA 05177940482, il servizio di difesa in giudizio per n.2 ricorsi al TAR

sull'ordinanza dirigenziale n. 73 del 22/05/2026, per un importo di € 7.000,00, oltre spese generali 15% e oneri previdenziali 4%, per un totale di € 8.372,00 oltre IVA 22%, così per un totale complessivo di € 10.213,84;

3. di impegnare sul B.P. 2026, al Cap. 124/1 "spese per patrocinio legale", la somma di € 10.213,84 a favore dello Studio Legale Associato Gesmundo, Golini, Calugi, con sede in Firenze (FI), Via Gino Capponi n. 26, C.F. e P.IVA 05177940482 - CIG. BC7F9489DE;

4. di dare atto che il CIG relativo all'intervento è BC7F9489DE;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano;

6. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che, considerata la natura intellettuale del servizio e l'affidabilità del professionista, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000,;

9. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)